



MINISTERO DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto di Trapani

Ordinanza n° 70 /2006 A/S

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trapani:

- VISTE:** le tabelle di armamento per le unità da pesca operanti nei porti del Circondario Marittimo di Trapani ad oggi vigenti;
- VISTO:** il verbale della riunione svoltasi presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Trapani in data 26 aprile 2006, a seguito di convocazione delle associazioni armatoriali e delle rappresentanze sindacali di categoria, inerente l'approvazione delle tabelle minime di armamento per le imbarcazioni da pesca adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata nel Circondario Marittimo di Trapani;
- VISTO:** il verbale di riunione in data 26 luglio 2006 inerente il medesimo argomento;
- VISTI:** gli artt. 164 e 317 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione;
- VISTO:** l'art. 201 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con D.P.R. 435/1991;
- VISTA:** la circolare n. 4141821 in data 23/04/96 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- RITENUTO:** necessario determinare, ai fini della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e dell'esercizio dell'attività di pesca, il numero minimo dei componenti degli equipaggi delle unità adibite alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata, operanti nel Circondario Marittimo di Trapani;

ORDINA

- Art. 1** La composizione minima degli equipaggi delle unità da pesca abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata operanti nel Circondario Marittimo di Trapani è determinata secondo la tabella d'armamento allegata che fa parte integrante della presente ordinanza;
- Art. 2** La tabella di cui al precedente Art. 1 dovrà essere tenuta a bordo, allegata al Ruolino d'Equipaggio ed esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli;

Art. 3 Alle unità il cui equipaggio non sarà composto in conformità alle norme riportate nella suddetta tabella non verranno concesse le spedizioni ex art. 181 Cod. Nav.;

Art. 4 I contraventori alla presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione;

Art. 5 Le tabelle di armamento previste sono abrogate;

NOTE : Nel caso di indisponibilità a seguito di chiamata di un marinaio potrà imbarcare una sostituzione n. 1 Mozzo, con l'obbligo, entro 10 (dieci) giorni, di effettuare una chiamata per n. 1 Marinaio. Nel caso di persistente indisponibilità di Marinai, l'imbarco del mozzo potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) periodi di 10 (dieci) giorni.

Trapani, 14 OTT. 2006



IL COMANDANTE
C.V. (CPM) Pietro VERNA

REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E COMPOSIZIONE MINIMA DELL'EQUIPAGGIO

T.S.L.	UNITA' MUNITA DI DOPPI COMANDI	UNITA' SENZA DOPPI COMANDI
Da 0 a 5	1 conduttore pesca costiera/marinaio motorista	1 conduttore pesca costiera
T.S.L.		1 marinaio motorista
Da 5 a 10	Tot. 1 persona d'equipaggio	totale 2 persone d'equipaggio
10	1 conduttore pesca costiera/marinaio	1 marinaio motorista
T.S.L.	1 marinaio	1 marinaio motorista
Da 10 a 25	1 conduttore pesca costiera/marinaio motorista	1 conduttore pesca costiera
T.S.L.	1 marinaio	1 marinaio motorista
Da 25 a 60	1 capo barca per la pesca costiera/motorista abilitato	1 capo barca per la pesca costiera
T.S.L.*	2 marinai	1 marinaio 1 mozzo o giovanotto di macchina**
Da 60 a 100	1 marinaio autorizzato alla pesca (o capo barca per la pesca costiera*) 1 meccanico navale di II classe (o motorista abilitato*) 2 marinai	1 mozzo o giovanotto di macchina** totale 5 persone d'equipaggio
T.S.L.		1 marinaio autorizzato alla pesca (o capo barca per la pesca costiera*) 1 meccanico navale di II classe (o motorista abilitato*) 3 marinai
oltre le 100		1 mozzo o giovanotto di macchina** totale 6 persone d'equipaggio

* Ai sensi della Legge 11 marzo 2006 n°81, i titoli professionali marittimi di:

1. capo barca per la pesca costiera;
2. motorista abilitato

consentono di condurre unità fino a 100 GT.

** Per imbarcare con la qualifica di giovanotto di macchina il marittimo deve avere compiuto almeno 18 anni.

N.B.: per le unità adibite alla pesca a ciancio la composizione minima dell'equipaggio dovrà essere integrata da n° 2 marinai.